

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 666</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **FERRARI MARTE, SCAGLIONE**

*Presentata il 18 ottobre 1983*

Misure urgenti in materia di contenzioso giudiziario per invalidità pensionabile, per infortuni sul lavoro e malattie professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina dell'invalidità pensionabile necessita di revisione, non solo sul piano del diritto sostanziale, come previsto dal disegno di riforma, ma anche sotto il profilo delle procedure amministrative e giudiziarie.

In particolare, per quanto attiene alle procedure giudiziarie, è urgente provvedere alla revisione di talune disposizioni che hanno generato non solo una proliferazione abnorme del contenzioso giudiziario, ma hanno influito indirettamente sul deprecato fenomeno dell'espansione delle pensioni di invalidità.

Intendiamo riferirci alla sostanziale gratuità del giudizio ed al termine eccessivamente lungo per la proposizione dell'azione giudiziaria.

All'articolo 1 della presente proposta di legge viene pertanto previsto il ripristino anche nella materia previdenziale del

principio generale della soccombenza in giudizio di cui all'articolo 92 del codice di procedura civile, eliminando le eccezioni stabilite dall'articolo 57 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e dall'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, *sub* articolo 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Alcune cifre possono far meglio comprendere le ragioni ed il significato della nostra proposta sotto il profilo funzionale ed economico.

Nel 1982 il contenzioso giudiziario afferente l'INPS è ammontato a 130.000 cause di cui ben 124.000 per invalidità.

Tenuto conto della percentuale di soccombenza dei ricorrenti in giudizio e calcolando gli onorari al minimo della tariffa professionale, il mancato introito dell'INPS per effetto della norma sovraricordata ammonta a 34 miliardi circa cui

vanno aggiunti altri 15 miliardi per spese di consulenza anticipate e non rimborsate. Se estendiamo i calcoli all'INAIL dovremo aggiungere altri 20-25 miliardi di mancato introito. Si tratta, come si vede, di cifre non trascurabili specie in un momento in cui è indispensabile procedere nel campo previdenziale con il massimo rigore finanziario.

Passando da queste considerazioni di ordine fattuale ad altre più strettamente giuridiche, a noi è sembrato che le norme di cui si propone l'eliminazione non siano più obiettivamente giustificate e che gli interessi meritevoli di tutela che esse garantiscono possono essere efficacemente protetti anche con altri mezzi.

A questo proposito va anzitutto ricordato che gli attori nelle cause in argomento già sono tutelati dall'articolo 125 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1442, che impone all'INPS l'obbligo di anticipare al consulente tecnico nominato dal magistrato, l'onorario e le spese che il giudicante liquiderà al predetto.

Ulteriore garanzia, anch'essa a favore di tutti gli assicurati attori in giudizio, è rappresentata dalla gratuità del giudizio, cioè dall'esonero di qualsiasi spesa afferente gli atti e documenti di causa che sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario, ai sensi dell'ar-

ticolo 10 della legge n. 533 del 1973, regolatrice il nuovo processo del lavoro.

Detta normativa, inoltre, ha giustamente introdotto per gli assicurati attori in giudizio non abbienti, il gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Questo insieme di garanzie viene rafforzato indirettamente dall'articolo 2 della presente proposta di legge che prevede un incremento del contributo agli enti di patronato, per tener conto del ripristino delle norme sulla soccombenza.

Infine con l'articolo 3 della proposta ci è parso opportuno ridurre a tre anni il termine, attualmente decennale, per ricorrere avverso i provvedimenti sfavorevoli per gli assicurati adottati dall'INPS in materia di prestazioni pensionistiche, segnatamente per quelle di invalidità pensionabile.

È evidente, infatti, come un termine così ampio si atteggi a naturale concausa dell'abnorme litigiosità giudiziaria per la invalidità ed offra occasione per rilevanti retrodatazioni del diritto, con oneri finanziari non indifferenti per la collettività. Il termine di tre anni che invece si propone mentre offre una ragionevole tutela degli interessi degli assicurati, elimina, o almeno attenua notevolmente, gli inconvenienti sopra ricordati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'assicurato soccombente nei giudizi per ottenere prestazioni previdenziali è tenuto al pagamento dei diritti di procuratore e di onorario di avvocato a favore degli enti previdenziali, nonché dell'onorario e delle spese liquidate dal giudice al consulente tecnico da lui nominato, anticipate dai medesimi enti previdenziali.

Sono abrogati gli articoli 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, *sub* articolo 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

## ART. 2.

L'ammontare del finanziamento degli enti di patronato previsto dall'articolo 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112, è aumentato di una quota percentuale da destinarsi al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari liquidati dal giudice nei giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali nei quali il lavoratore assistito sia rimasto soccombente.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono fissati, all'inizio di ciascun anno, la misura della quota in percentuale di aumento ed i criteri in base ai quali deve essere corrisposta.

## ART. 3.

L'azione giudiziaria contro l'INPS per il mancato riconoscimento del diritto ad assegni o pensioni erogati dall'ente predetto può essere proposta entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione.